

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE**

composta dai Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente -
- 2) Dott.ssa Marina Ferrante - Consigliere -
- 3) Dott.ssa Sofia Rotunno - Consigliere Rel. Est -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2012, vertente

TRA

BANCA

- appellante -

E

SOCIETA' CORRENTISTA

- appellata -

avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. emessa il 18 ottobre 2012 nel proc. n. OMISSIS R.G. dal Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Eboli — accertamento negativo di credito e ripetizione di indebito.

Conclusioni: alla udienza del 2 febbraio 2017 procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi qui integralmente richiamato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2005 la SOCIETA' CORRENTISTA, in persona del legale rappresentante p.t., esprimeva che BANCA nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti con detta società, aveva proceduto alla illegittima applicazione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di valute cc. dd. "virtuali".

Conveniva, pertanto in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli BANCA, per sentir dichiarare la nullità parziale dei contratti, relativamente alle clausole in contestazione, e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle somme illegittimamente rimosse a causa della applicazione di dette clausole, previa rideterminazione del saldo mediante c.t.u..

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

La BANCA, costituitasi in giudizio, contestava punto per punto l'atto di citazione, invocandone il rigetto, con vittoria di spese. Preliminarmente, eccepiva la prescrizione decennale della pretesa restitutoria e, comunque, nel merito, la infondatezza della stessa.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, alla quale facevano poi seguito alcuni chiarimenti da parte del c.t.u..

Infine, la causa era decisa con ordinanza ex articolo 186 quater c.p.c. del 18 ottobre 2012, con la quale il Tribunale condannava la banca al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 379.082,18, oltre interessi legali, nonché al pagamento dei compensi professionali, nella misura di € 7.000,00.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione l'8 novembre 2012 proponeva appello il BANCA, formulando i seguenti motivi:

1) ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.

Rilevava, al riguardo, che pur dando luogo il conto corrente bancario ad un rapporto unitario, il correntista aveva il diritto di contestare le singole operazioni, sicché ai fini della individuazione del "*dies a quo*" della prescrizione doveva farsi riferimento al momento in cui il correntista acquista la possibilità giuridica di far valere la illegittimità dell'operazione e pretendere, di conseguenza, la restituzione di quanto indebitamente versato, il che si verifica nel momento della registrazione del movimento o, al più, in quello di ricezione degli estratti conto periodici che detto movimento riportano.

Deduceva che il tribunale aveva errato nel ritenere che la banca, nel formulare l'eccezione di prescrizione, aveva ommesso di provare che il versamento eseguito dalla correntista potesse qualificarsi come "pagamento", laddove, invece, la prova della inesistenza della "*causa debendi*", unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento, quale elemento costitutivo della domanda di ripetizione dell'indebitato, doveva essere fornita dall'attore, il quale, a tal fine, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare la natura solutoria delle singole rimesse in relazione alle quali era invocata la restituzione.

Rilevava, inoltre, che, come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, la documentazione prodotta dalla attrice era incompleta, e tale segnalata incompletezza avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere non raggiunta la prova dell'indebitato;

2) ERRONEITÀ DELLA ELIMINAZIONE DELLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO.

Concludeva chiedendo, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c..

Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di ripetizione di indebitato formulata dalla società correntista, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;

in subordine, accogliere l'eccezione di prescrizione decennale, per l'effetto, ritenere valida la sola ipotesi n. 2 formulata dal c.t.u., dott. OMISSIS, nella relazione iniziale, senza capitalizzazione annuale degli interessi, con addebito delle commissioni di massimo scoperto;

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

in via istruttoria, dispone la rinnovazione delle operazioni peritali, affinché il c.t.u. elabori il rapporto, come già chiesto in primo grado, determinando l'esatto dare-avere tra le parti previa ricostruzione dei saldi "disponibili", secondo i criteri indicati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. OMISSIS e dalla precedente giurisprudenza in materia di revocatoria fallimentare ivi richiamata, per tutta la durata del rapporto di conto corrente; con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Con comparsa depositata alla udienza del 6 dicembre 2012 si costituiva in giudizio la appellata, la quale impugnava l'atto di appello, contestandone punto per punto i motivi e chiedendone il rigetto, previo rigetto della istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.

Con ordinanza del 19 dicembre 2012 questa Corte disponeva la parziale sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, consentendo l'esecuzione fino all'importo di € 100.000,00.

Successivamente, con ordinanza del 2 luglio 2013 era disposta la integrazione della consulenza tecnica di ufficio, secondo quanto richiesto dall'appellante al punto c) delle conclusioni dell'atto introduttivo di secondo grado.

Alla udienza del 2 febbraio 2017, in seguito alla precisazione delle conclusioni, la causa era assegnata a sentenza, con termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento limitatamente a quanto di ragione.

Preliminarmente, va esaminata la questione della incompletezza della documentazione prodotta dalla attrice a sostegno dell'azione di ripetizione di indebito, di cui al primo motivo di gravame.

Al riguardo, la appellante rileva che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, laddove, invece, il c.t.u., alle pagine 7 e 8 del suo primo elaborato aveva evidenziato la incompletezza della documentazione bancaria afferente ai rapporti in contestazione, donde la inattendibilità delle risultanze peritali, che il tribunale aveva invece recepito ai fini della decisione.

Va innanzitutto rilevato che secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, gli importi contabilizzati a debito, relativamente ai rapporti di conto corrente intestati alla SOCIETA' CORRENTISTA, non sarebbero dovuti, perché frutto della applicazione di interessi a tasso ultralegale non predeterminato mediante clausola specificamente approvata per iscritto, di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi stesse di applicazione di commissioni di massimo scoperto in misura non specificamente stabilita contrattualmente e, comunque, nulle per carenza di causa.

Ne consegue che la domanda formulata dalla correntista deve intendersi come chiaramente volta all'accertamento della nullità della clausole in contestazione, con conseguente ripetizione di quanto sarebbe stato indebitamente corrisposto dalla cliente alla banca, in virtù della contabilizzazione dei relativi importi a carico del cliente.

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

Ciò posto, l'onere probatorio dovrà essere in questa sede esaminato in considerazione della prospettazione di cui all'atto di citazione del primo grado del giudizio, come innanzi specificamente delineato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, nella ripetizione di indebito incombe all'attore l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, e specificamente dell'avvenuto pagamento e della mancanza di relativa "causa debendi", ovvero del successivo venir meno di questa.

Nel caso di specie, tale specifico onere probatorio è stato adeguatamente assolto dalla società attrice solo relativamente ai conti correnti n. OMISSIS e n. OMISSIS, per i quali il c.t.u. ha proceduto alla ricostruzione dei rispettivi saldi, mentre la prova dell'indebito non può ritenersi raggiunta relativamente ai conti n. OMISSIS e n. OMISSIS, la cui assoluta insufficienza documentale non ha consentito al tecnico dell'ufficio di procedere ad alcun ricalcolo.

Non può negarsi che alle pagine 7, 8 e 11 della relazione depositata il 7 ottobre 2009 il c.t.u. ha dato atto della incompletezza della documentazione anche relativamente ai conti n. OMISSIS e n. OMISSIS.

In particolare, relativamente al primo conto, il c.t.u. ha evidenziato che solo per i trimestri dal 31/12/1986 al 31/12/1988 vi sono, oltre ai riassunti scalari, anche gli estratti cento riepilogativi dei singoli movimenti, con l'indicazione della rispettiva data e valuta, mentre per i trimestri dal 31/12/1989 al 30/09/2000 vi è solo il prospetto riepilogativo della liquidazione trimestrale delle competenze.

Relativamente al secondo conto, il consulente ha evidenziato che la documentazione prodotta dal IV trimestre 1995 al primo trimestre 2003 è incompleta in quanto mancano gli estratti cento riepilogativi dei singoli movimenti con la indicazione della rispettiva data e valuta, e per i trimestri dal 31/12/1995 al 31/12/2001 vi è solo il prospetto riepilogativo della liquidazione trimestrale delle competenze.

La rilevata incompletezza documentale non ha, tuttavia, impedito al consulente di procedere alla ricostruzione dei saldi relativi ai due conti in questione, avendo il tecnico colmato le carenze mediante ricostruzione dei rapporti solo in base alla "valuta", in difetto di estratti riepilogativi anche della "data", e sulla base dei riepiloghi delle competenze trimestrali addebitate dalla Banca, in mancanza dei riassunti scalari.

In sostanza, mediante la documentazione prodotta dalla attrice è stato possibile in sede di accertamento peritale, relativamente ai conti n. OMISSIS e n. OMISSIS, ricostruire il complesso delle movimentazioni contabili per la intera durata dei relativi rapporti, il che, con riferimento a detti rapporti, fa ritenere idoneamente osservato il relativo onere probatorio, da parte della correntista.

Quanto, invece, agli altri due conti, la assoluta carenza di documentazione ha reso del tutto impossibile la ricostruzione delle relative movimentazioni, sicché correttamente il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., nell'escludere tali rapporti dalla operazione di ricostruzione dei saldi, ha implicitamente rigettato la domanda di ripetizione, limitatamente ai due conti per i quali effettivamente non era stata offerta alcuna prova dei fatti costitutivi della pretesa.

In definitiva, relativamente ai primi due conti deve ritenersi adeguatamente fornita la prova dei fatti costitutivi della domanda, con la conseguenza che la ricostruzione dei saldi effettuata

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

dal consulente tecnico di ufficio sulla base della documentazione offerta a corredo della domanda è pienamente attendibile. Deve, pertanto, ritenersi che correttamente il primo giudice, ai fini della decisione, ha recepito le risultanze peritali.

La appellante lamenta, poi, la erroneità della pronuncia di rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Al riguardo, rileva che ai fini della individuazione del "*dies a quo*" della prescrizione deve farsi riferimento al momento in cui il correntista acquista la possibilità giuridica di far valere la illegittimità dell'operazione e pretendere, di conseguenza, la restituzione di quanto indebitamente versati), il che si verifica nel momento della registrazione del movimento o, ai più, in quello di ricezione degli estratti conto periodici che detto movimento riportano.

Deduce, inoltre, che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, la prova della inesistenza della "*causa debendi*", unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento, quale elemento costitutivo della domanda di ripetizione dell'indebitato, doveva essere fornita dall'attore, il quale, a tal fine, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare la natura "*solutoria*" delle singole rimesse in relazione alle quali era invocata la restituzione.

In proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che l'azione di ripetizione di indebitato, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitato, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di "una prestazione da parte del "*solvens*" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*".

Sulla scia di tale pronuncia, successivamente la Corte di legittimità ha poi ulteriormente chiarito che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività salutarla in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).

Nella specie, trattandosi di contratti di conto corrente assistiti da apertura di credito, è preliminarmente necessario distinguere, tra tutte le rimesse effettuate dalla correntista, quelle

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

effettuate nei limiti dell'affidamento, che secondo i principi innanzi enunciati devono essere qualificate come "ripristinatorie" della provvista, e quelle effettuate al di sopra dei limiti dell'affidamento stesso, configurabili come "pagamenti", con la precisazione che solo con riferimento a tali ultime la cliente era immediatamente legittimata ad agire per la ripetizione dell'indebita, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data delle singole operazioni di addebito.

La appellata ha rilevato la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, in quanto generica e priva della indicazione del pagamento o dei singoli pagamenti dai quali sarebbe decorsa la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme non dovute.

Il rilievo non può essere condiviso. Invero, la domanda di ripetizione è stata genericamente formulata dalla correntista con riferimento ai complesso delle operazioni eseguite sui conti correnti, senza distinzione tra i versamenti aventi carattere "ripristinatorio" e quelli "solutori".

Di conseguenza, a fronte della genericità della domanda, è ammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca senza la indicazione delle singole rimesse alle quali la stessa eccezione si riferisce, potendo distinguersi, mediante l'ausilio di un consulente tecnico, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, tra rimesse aventi funzione "solutoria" e rimesse aventi funzione "ripristinatoria".

La Suprema Corte, con recente ordinanza n. 2308 del 30 gennaio 2017, ha affermato che a fronte di un'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto con riferimento alla richiesta di restituzione di "tutte le rimesse", correttamente il giudice può dichiararla fondata solo in parte, distinguendo, tramite l'ausilio di un tecnico, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria.

In tal senso si era sostanzialmente orientata questa Corte, la quale, con ordinanza del 2 luglio 2013, ha disposto una integrazione della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado, chiedendo al professionista di riformulare la ipotesi di saldo elaborata nella relazione integrativa fatta propria dal primo giudice, mediante a differenziazione delle rimesse cdd. "ripristinatorie", rispetto a quelle c.dd "solutorie" ed eliminazione delle somme corrisposte dal correntista limitatamente a queste ultime soltanto, per il periodo antecedente al 13 gennaio 1995.

Secondo le risultanze della svolta integrazione di c.t.u., fino a quest'ultima data l'ammontare delle rimesse "solutorie", in quanto effettuate al di là dell'importo massimo del fido, sul solo conto corrente n. omissis (essendo l'atro conto successivo a tale data), ammontavano ad € 637,42, sicché, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il saldo rideterminato in primo grado a credito del correntista, relativamente a detto conto dovrà essere epurato del predetto importo, corrispondente a pagamenti non più ripetibili, per prescrizione del relativo diritto.

In sostanza, alla stregua dei sopra richiamati precedenti giurisprudenziali, la sentenza impugnata non può essere confermata, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile, siccome genericamente formulata, l'eccezione di prescrizione decennale dei pagamenti effettuati dalla correntista antecedentemente al 13 gennaio 1995.

Con il secondo motivo di appello, BANCA lamenta la erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice ha ritenuto illegittimo l'addebito relativo alle commissioni

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

di massimo scoperto. Al riguardo, rileva che tali componenti del debito risultavano stabilite contrattualmente sia per il conto corrente n. OMISSIS che per il conto n. OMISSIS.

Inoltre, nella memoria ex articolo 184 c.p.c. la società attrice aveva chiesto la applicazione delle commissioni fino alla concorrenza delle somme concesse per l'apertura di credito e, infine, alla udienza fissata per l'esame della c.t.u. aveva concluso esclusivamente per la eliminazione della capitalizzazione dei relativi importi.

Rileva questa Corte che il tribunale, nel ritenere che i relativi importi dovessero essere esclusi ai fini della rideterminazione del saldo, ha precisato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di elementi certi e predeterminati per la quantificazione del dovuto, la relativa provvigione è nulla, in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato dalla banca, precisando che il trasferimento patrimoniale attuato attraverso l'apertura di credito e, conseguentemente, la richiesta di ulteriori somme da parte dell'istituto di credito si configura come priva di causa.

In sostanza, gli importi relativi ad addebiti per commissioni di massimo scoperto sono stati ritenuti dal primo giudice non dovuti, sia per la mancanza di elementi certi e predeterminati ai fini della relativa quantificazione, sia per la mancanza della causa di tale prestazione accessoria.

La decisione è errata sotto entrambi i profili.

Ed invero, diversi-nenie da quanto affermato dal primo giudice, nella specie, come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio nella relazione depositata il 7 ottobre 2009 (pagine 8 e 10), con la lettera di concessione di apertura di credito in conto corrente in data 2 gennaio 1987, relativamente al conto n. 27/4048 la banca ha stabilito le seguenti condizioni: tasso debitore 13%, commissioni di massimo scoperto 1/8, successivamente variate, con la previsione del tasso debitore in misura dell'11,50% e della commissione di massimo scoperto in misura dell' 0,125%. In data 17 ottobre 1996, per il conto n. 27/5214, sono state poi stabilite le seguenti condizioni: tasso debitore 10,75, oltre commissioni di massimo scoperto 1/8.

E' quindi evidente che con riferimento a entrambi i rapporti è stata specificamente indicata la percentuale della commissione di massimo scoperto applicabile, sicché deve ritenersi sussistente il requisito della determinatezza o, quantomeno, della determinabilità dell'oggetto del contratto.

Quest'ultimo, invero, può considerarsi determinabile quando sia individuabile sulla base di elementi prestabiliti dalle parti, e nella specie, il criterio di calcolo della commissione risulta prestabilito secondo una percentuale fissa, indicata nel contratto, senza che sia necessario ricorrere a fattori ulteriori ed esterni, rispetto a quelli convenzionalmente fissati.

Quanto alla causa della dazione di tali accessori, va rilevato che la commissione di massimo scoperto costituisce il corrispettivo di un servizio che la banca rende al cliente ,mediante la messa a disposizione di somme di danaro e la erogazione di credito a semplice richiesta del cliente, e tale funzione, rientrando tra le attività di impresa svolte dall'istituto di credito con finalità di profitto e prescindendo dalla effettiva utilizzazione del capitale, non può certamente coincidere con quella svolta dagli interessi compensativi che, come è noto, a differenza del corrispettivo di una prestazione contrattuale, servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa.

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto nulla la clausola relativa alla previsione delle commissioni di massimo scoperto, sottraendo le relative voci di debito dalla ricostruzione del saldo.

Dovendo, all'esito del presente grado del giudizio, ritenersi dovuti dalla correntista gli importi relativi alle commissioni liquidate e addebitate annualmente dalla banca, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente tecnico di ufficio nella relazione depositata il 7 ottobre 2009, il saldo finale, in favore della società appellata, dovrà essere individuato per il conto corrente n. OMISSIS in € 315.121,09, ai quali andranno poi sottratti € 637,42 relativi a pagamenti prescritti, per un importo finale di € 314.483,67, e per il conto n. OMISSIS in € 29.475,76.

In parziale riforma della ordinanza appellata (capo 1), la banca dovrà quindi essere condannata al pagamento, in favore della SOCIETA' CORRENTISTA, della somma di € 343.959,43, in luogo di € 379.082,18.

Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e in particolare dell'accoglimento della domanda in primo grado e del parziale accoglimento del gravame, con riduzione della somma oggetto di condanna, le spese del primo e del secondo grado del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/4, ponendosi a carico della banca appellante il pagamento dei rimanenti 3/4, nella misura che sarà indicata in dispositivo.

Vengono definitivamente poste a carico della appellante le spese di c.t.u., anche del grado di appello.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato l'8 novembre 2012, avverso la ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 186 quater c.p.c. il 18 ottobre 2012 dal Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Eboli, disattesa ogni altra istanza o eccezione, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata (capo 1) condanna l'appellante al pagamento, in favore della SOCIETA' CORRENTISTA, della somma di € 343.959,43, con gli interessi nella misura legale, dalla domanda, fino a soddisfo;
- 2) compensa per 1/4 tra le parti le spese del primo grado del giudizio e condanna la appellante al rimborso, in favore della appellata, dei rimanenti 3/4, che liquida in € 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- 3) compensa per 1/4 tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna la appellante al rimborso, in favore della appellata, dei rimanenti 3/4, che liquida in € 8.025,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
- 4) pone definitivamente a carico della appellante le spese di c.t.u., anche relativamente al grado di appello.

Così deciso in Salerno, 24 maggio 2017

IL CONSIGLIERE EST.

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 515 del 30 maggio 2017

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Sofia Rotunno)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS